

Le modifiche alla legge sull'artigianato in Friuli Venezia Giulia

Di Ornella Donat

E' stata pubblicata sul Bur del 22 giugno 2011 la lr n. 7 del 17 giugno 2011 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha modificato la disciplina organica dell'artigianato, già contenuta nella lr 12/2002.

La legge, rubricata “ *Legge regionale n. 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99 e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)*”, apporta diverse modifiche che vanno a incidere sulle attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e piercing, di panificazione e di tintolavanderia, attività, quest'ultime due, per l'avvio delle quali le relative funzioni amministrative sono state trasferite ai comuni.

Orari delle imprese artigiane

Una distinzione è stata fatta nell'ambito delle imprese artigiane operanti nel settore alimentare. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico, infatti, si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.

Invece, alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, comprese le norme in materia di permanenza della clientela, deroghe orarie ed esclusioni.

Solo a queste ultime imprese è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.

Sanzioni

Le sanzioni per esercizio abusivo dell'attività in forma artigiana sono state fortemente inasprite (minimo **€ 1600 massimo € 9900**), prevedendo addirittura la confisca delle attrezzature, oltre all'interruzione dell'attività, in caso di “*di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5*”; si presume che il significato della frase sia “esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4”, ovvero prima o contestualmente all'inizio dell'attività.

Parimenti inasprite (minimo **€ 1600 massimo € 6900**) **le sanzioni per** inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano.

Molto più esigue invece, le sanzioni previste per le seguenti fattispecie:

da € 100 a € 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell'attività;

da 20 euro a 120 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro trenta giorni, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

- 2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
- 3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
- 4) trasformazione della forma giuridica della società;
- 5) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
- 6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
- 7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.

Per inciso, la disposizione prevista all'articolo 24 comma 4, prevede:

4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

Infine vengono inasprite anche le sanzioni in materia di panificazione domenicale e festiva (non è più prevista peraltro, la chiusura per quindici giorni del panificio in caso di recidiva), violazione degli obblighi e requisiti previsti per le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio, piercing e panificazione, inosservanza delle disposizioni relativi all'attività di tintolavanderia: da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all'articolo 40; da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, di tatuaggio, di piercing e di panificazione; da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

Le attività artigiane soggette a Scia

L'articolo 24 della lr 12/2002 è stato integralmente sostituito. Esso elenca le attività soggette a Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e cioè:

- l'attività di facchinaggio¹
- le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione²
- l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici³
- l'attività di autoriparazione⁴

¹ L'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio)

² Le attività di cui si tratta sono quelle di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);

³ Le attività di cui si tratta sono quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

- l'attività di estetista e il relativo trasferimento d'azienda;
- l'attività di acconciatore e il relativo trasferimento d'azienda;
- l'attività di tatuaggio e piercing;
- l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura, da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223⁵;
- la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione (*forse si intendeva Segnalazione?*) da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);
- l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);
- la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati⁶;
- l'attività di tintolavanderia.

A chi presentare la Scia?

Si ricorderà che con lr 13/2009 la Regione Friuli Venezia Giulia prevedeva, nel modificare la lr 3/2001, l'istituzione dello sportello unico comunale, in forma singola o associata entro il 31 dicembre 2010⁷, e che per le suddette attività, veniva prevista la presentazione della Dia allo sportello unico per le attività produttive. Si prevedeva peraltro una disciplina transitoria, la quale disponeva che: *“Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 3/2001, i soggetti interessati presentano la DIA di cui all'articolo 24 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 25, agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente”*. Il termine per la costituzione degli sportelli unici per le attività produttive è stato poi prorogato al 30 giugno 2011 con lr 22/2010, prevedendo altresì in caso di inottemperanza da parte del comune, la delega delle relative funzioni alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Proprio la lr 22/2010 è stata impugnata dal Governo il 3 marzo 2011, che ha fatto ricorso al giudizio della Corte Costituzionale per presunta illegittimità della lr in parola, con riferimento alle disposizioni in materia di sportello unico con la seguente motivazione:

“Infatti, la possibilità di disciplinare l'attività dello sportello unico con un decreto del Presidente della Regione, di prevedere il termine al 30 giugno 2011 per l'istituzione del SUAP e nel permettere alle Camere di commercio di subentrare nelle attività se i Comuni saranno inerti, si pone in contrasto con gli artt. 4 e 12 del DPR n.160/2010. Le suddette disposizioni statali, nel disciplinare la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, prevedono che il termine per le procedure di cui sopra siano fissate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R. n.160/2010 (il quale è stato pubblicato nella Gazzetta

⁴ Le attività di cui si tratta sono quelle di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

⁵ Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

⁶ L'attività di cui si tratta è quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, prima soggetta a licenza camerale e in seguito, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998, assoggettata a denuncia d'inizio attività.

⁷ La previsione del termine del 31 dicembre 2010 è stata inserita con l'articolo 11, comma 23, della legge regionale 24/2009.

ufficiale del 30 settembre 2010). Il termine dato dal legislatore statale non ammette deroghe; pertanto, il legislatore provinciale nel prevedere tempi di attuazione diversi, rende inefficace il coordinamento del Suap a livello nazionale. Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n.15/2010, ha chiarito che la disciplina dello sportello unico per le attività produttive è fondata «sulla concentrazione in una sola struttura della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello "sportello unico" dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni» (sentenza n. 376 del 2002). Si evocano, quindi, proprio quelle attività di coordinamento che il nostro ordinamento costituzionale attribuisce, come competenza legislativa esclusiva, allo Stato con la lettera r) del secondo comma dell'art. 117 Cost. È altresì previsto gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti». Tanto premesso, si ribadisce che il legislatore regionale eccede dalla propria competenza statutaria di cui agli artt.4 e 5 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'art.117, comma 2 lett.r) della Costituzione.”

Comunque, dopo il guazzabuglio di disposizioni regionali relative al Suap (in ordine di tempo l'ultima delibera della Giunta regionale n. 1225 del 24 giugno con la quale viene approvato il regolamento per la gestione del Portale senza peraltro tenere conto delle disposizioni contenute nel dPR 160/2010) e nell'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in merito alle disposizioni sul Suap regionale, viene prevista la presentazione della Scia per le attività indicate all'articolo 24 della l.r. 12/2002, esclusivamente presso il registro delle imprese territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. Per consentire ai comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi.

Non si capisce dove l'imprenditore debba presentare la Scia nel caso di esercizio dell'attività in forma non artigiana, visto che la disposizione attiene esclusivamente alla casistica di presentazione di "Scia presentata contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.", cioè all'Albo Imprese Artigiane. Resta in dubbio se, per analogia, anche nel caso di esercizio attività in forma non artigiana la Scia vada presentata al registro imprese, oppure se in quel caso possa essere presentata al comune.

Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui sopra, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Anche in questo caso il registro delle imprese provvederà a trasmettere immediatamente la Scia al SUAP competente.

E' prevista l'adozione di un modello unico di Scia per ciascuna attività, ma nelle disposizioni transitorie si legge:

Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici di cui alla legge regionale 3/2001, il registro delle imprese trasmette la Scia agli enti pubblici competenti in base alla

disciplina vigente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26.

E inoltre: Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.

In pratica l'imprenditore si deve rivolgere al comune territorialmente competente per la modulistica, ma deve in ogni caso inviare la Scia al registro delle imprese, contestualmente alla comunicazione unica, che poi la reinvia immediatamente al comune stesso per gli accertamenti di competenza.

La Regione viaggia evidentemente su un altro binario rispetto alle disposizioni nazionali in materia di Suap.

Anche per quanto riguarda la comunicazione di cessazione attività, è il registro delle imprese a comunicare allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia.

Qualificazioni professionali.

Acconciatore:

La qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore è stata sostanzialmente equiparata a quella prevista dalla normativa statale, prevista dalla l. 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", vista la competenza dello Stato in materia di requisiti e profili professionali.

Estetista:

Anche per l'attività di estetista, sono stati integrati i requisiti richiesti per ottenere la qualificazione professionale necessaria per l'esercizio dell'attività, conformemente alla l. 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista".

Panificazione:

Sono stati previsti invece, requisiti specifici per la nuova figura del "responsabile di panificazione", che è:

"Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto."

Come già ricordato per intraprendere l'attività di panificazione prevista dal capo III della lr 12/2002 come modificata dalla lr 7/2001, occorre presentare una Scia al registro imprese territorialmente competente, indicando il responsabile della panificazione. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. Con riferimento ai requisiti, al responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

- a) essere stato titolare o socio prestatore d'opera di imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;
- b) essere stato dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestando attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, da comprovarsi in base a idonea documentazione.

Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti sopraindicati.

Con riguardo alle imprese esistenti, tra le disposizioni transitorie e finali si legge:

La qualifica di <<responsabile di panificazione>> è conseguita dai soggetti che, alla data di

entrata in vigore della presente legge, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o soci prestatori d'opera di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione ai sensi della disciplina previgente o che abbiano presentato la Scia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26;

b) siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovarsi in base ad idonea documentazione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di panificazione già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12, il nominativo del responsabile di panificazione. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.

Tintolavanderia:

Per quanto riguarda i requisiti per l'esercizio dell'attività di tinto lavanderia, attività disciplinata dal nuovo capo III bis della lr 12/2002, viene prevista anche in questo caso la figura del responsabile tecnico, il quale deve essere in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), modificato dal d.lgs 59/2010, non discostandosi in questo caso dai requisiti previsti dal legislatore nazionale per l'esercizio dell'attività.

Con riguardo alle imprese esistenti, tra le disposizioni transitorie e finali si legge:

Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell'attività.

Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute, entro tre anni dalla medesima data, a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44, e ad adeguarsi alle prescrizioni dei regolamenti comunali di cui all'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44. Entro il medesimo termine comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12, il nominativo del responsabile tecnico. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.

In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tinto lavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.

Il regolamento comunale per l'attività di tintolavanderia

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della lr 7/2011 (entrata in vigore il 23 giugno 2011) ogni comune deve adottare un regolamento comunale che disciplini l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, sentite le organizzazioni degli artigiani più rappresentative, operanti a livello locale.

Il regolamento deve prevedere:

a) le superfici minime dei locali;

b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

c) la disciplina degli orari;

d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Dalla lettura delle norme di legge e dei lavori preparatori non è dato di comprendere il senso di questa disposizione, ovvero non si può non rilevare come la disposizione in questione sia in contrasto con l'articolo 6, ultimo comma, del dl 70/2011 che impone:

Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

L'impugnativa del governo alla lr Toscana "Norme in materia di panificazione"

A proposito di requisiti del responsabile della panificazione, è recentissima, del 30 giugno 2011, l'impugnativa del Governo dinanzi alla Corte Costituzionale della lr n. 18, del 6 maggio 2011, regione Toscana "Norme in materia di panificazione". Afferma il Governo nel suo ricorso:

La legge regionale n. 18/2011, che detta norme in materia di panificazione, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente all'art. 3, commi 2 e 3, il quale prevede che il responsabile dell'attività produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione di cui all'art. 2, comma 1. Il mancato rispetto di tale obbligo formativo - sia da parte del responsabile dell'attività produttiva che da parte dell'azienda - è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale. Tali disposizioni contrastano con la normativa statale, in particolare con l'art. 4, secondo comma, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, rubricato "disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane", il quale, nel disciplinare la figura del responsabile dell'attività produttiva, non prevede l'obbligo di alcun requisito, ma solamente la necessità dell'indicazione del nominativo dello stesso contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività. In tal modo, la legge regionale viola l'art. 117, terzo comma Cost., il quale riserva allo Stato, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale, determinando, così, una situazione di disparità di trattamento sul territorio nazionale. Anche la Consulta ha affermato, in numerose sentenze, che l'individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale ed infatti la previsione di requisiti obbligatori per l'accesso, ovvero per l'esercizio, di un'attività ha «una funzione individuatrice della professione», come tale preclusa alla competenza regionale (Cfr. sentenze nn. 53/2006, 423/2006, 424/2006, 179/2008 e n. 222/2008). Per tali motivi, la legge in esame, nel prevedere l'obbligo di formazione professionale ai fini dell'esercizio di responsabile dell'attività produttiva, eccede dalle proprie competenze in violazione del limite imposto dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di professioni. Per questo motivo la legge deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 27 della Cost..

5 luglio 2011